



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI DI GIUSTIZIA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DEL FINANZIAMENTO

Responsabile di Progetto/ Beneficiario	VITALI Vitaliano/Regione Valle d'Aosta
Titolo del progetto	<i>“Informazione e assistenza alle vittime: il diritto di comprendere e di essere compresi”</i>
Obiettivi/interventi di progetto	<ol style="list-style-type: none"><u>1. Creazione di uno o più “sportelli informativi” in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato;</u><u>2. Creazione della rete di supporto alle vittime sul territorio nazionale.</u>
Durata	12 mesi
Importo finanziato	€ 30.500,00
Importo cofinanziato	Ø
Partenariato

Il Capo del “Dipartimento per gli Affari di Giustizia” (di seguito anche “DAG” o “Amministrazione”) del Ministero della Giustizia

E

Il Beneficiario del finanziamento (di seguito denominato “Beneficiario”): Regione Valle d’Aosta ;

Codice Fiscale della Regione: 80002270074

Nome del Responsabile del controllo: Dott.ssa Maria Assunta Carriero, mariaassunta.carriero@giustizia.it

VISTO l’art. 1, comma 426, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 (legge di bilancio 2020) sul rafforzamento della rete di assistenza alle vittime di reato;

VISTA la Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, recante “*Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato*”;

VISTA la nota del DAG recante “*Invito ad aderire alla proposta progettuale per la realizzazione di interventi per l’assistenza alle vittime di qualsiasi tipologia di reato, in ottemperanza alle disposizioni della Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio. Annualità 2023*”;

ART. 1 – OGGETTO, DURATA E DISPOSIZIONI APPLICABILI

1.1 La convenzione ha per oggetto **la realizzazione dei seguenti obiettivi:**

- a) **Creazione di uno o più “sportelli informativi” in favore delle vittime di qualsiasi tipologia di reato: assistenza da parte di uno staff multidisciplinare in funzione del “diritto di comprendere e di essere compresi”** (v. art. 3 della Direttiva citata), attesa **la centralità del diritto all’informazione e all’ascolto per la vittima.**

La Regione si impegna a creare un **punto di accesso** (ovvero a rafforzare quello eventualmente già esistente, anche mediante la costituzione di un ulteriore punto di accesso), inteso come spazio di ascolto e accoglienza, al fine di fornire informazione, assistenza e sostegno alle vittime di qualsiasi tipo di reato perseguito dall’ordinamento italiano, senza distinzioni di genere, età, nazionalità, etnia, religione, condizione socio - economica e sanitaria, o comunque fondate sulla qualità soggettiva della vittima, sulla natura del reato o su altre caratteristiche personali o oggettive, in coerenza con quanto disposto dalla Direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, che istituisce “Norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato”, dal D.L. n. 212 del 15 dicembre 2015 recante “Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012” e dalla Legge n. 122 del 7 luglio 2016 “Disposizioni per l’adempimento degli obblighi derivanti dall’appartenenza dell’Italia all’Unione europea - Legge Europea 2015-2016”.

Per il perseguimento dell’obiettivo **l’equipe multidisciplinare** dovrà essere costituita, di base, da professionalità appartenenti alle seguenti aree: **giuridico-legale; socio-assistenziale; medico-sanitaria**, **così da garantire un accesso sicuro, libero e gratuito all’utenza.**

Lo sportello dovrà garantire le seguenti tipologie di servizi:

- Primo ascolto e informazioni sui diritti della vittima, anche con riferimento alle forme di tutela e protezione esperibili, ivi incluso l’ambito giudiziario;
- Individuazione del bisogno, indicazione del servizio ritenuto adeguato e accompagnamento ai servizi del territorio;
- Supporto psicologico alle vittime.

b) **Creazione della rete di supporto alle vittime sul territorio nazionale**: la Regione si impegna a fornire la propria collaborazione per la concreta attivazione di un collegamento con i servizi di assistenza alle vittime già presenti sul territorio di riferimento.

Con l'obiettivo di poter aiutare la vittima a migliorare la propria consapevolezza dei diritti di cui è titolare e a individuare le modalità più adeguate di accesso alla giustizia e ai servizi correlati è in via di rilascio da parte Ministero della Giustizia un Portale di informazione istituzionale in materia di protezione delle vittime di reato.

La scelta di istituire un Portale dedicato si prefigge lo scopo di offrire alla vittima di reato italiana e straniera un riferimento rapido per le situazioni di emergenza, percorsi chiari e puntuali sull'attuale sistema di assistenza operante sul territorio nazionale e schede d'informazione limpide e facilitate sul tema.

Ai fini del primo popolamento del Portale con l'indicazione di tutti i percorsi assistenziali già operativi sul territorio nazionale, la Regione avvierà le seguenti attività:

- Ricognizione territoriale delle associazioni già attive nel settore di assistenza alle vittime;
- Raccolta e promozione di protocolli operativi tra istituzioni, strutture sanitarie, operatori socio-assistenziali, uffici giudiziari, istituti scolastici, forze dell'ordine per assicurare la presa in carico della vittima in tutte le fasi di bisogno, antecedenti, contestuali e successive a quella giudiziaria, se esistente. In tal modo, creando una struttura integrata e coordinata a tutti i livelli amministrativi al fine di garantire la massima efficienza del sistema, evitando ogni forma di vittimizzazione secondaria;
- Raccolta, censimento e descrizione degli interventi basati su collaborazioni strutturate che si sono tradotte in prassi virtuose sui territori.

Si invita pertanto la Regione interessata, anche in forma partenariale con uffici giudiziari, altri enti pubblici e/o del terzo settore, ad aderire alla presente proposta progettuale, concernente **lo sviluppo di servizi pubblici per l'assistenza generale alle vittime di reati anche in forma complementare ed integrata con quanto già in essere nell'ambito del medesimo settore.**

1.2 Per consentire una programmazione degli interventi in un'ottica di più ampio respiro, si comunica sin d'ora che i finanziamenti quivi previsti potranno essere assegnati anche per i successivi esercizi finanziari, laddove i servizi erogati rispondano ai requisiti richiesti ed a seguito di emanazione di apposito decreto di riparto.

1.3 L'importo finanziato è pari ad € **30.500,00 (euro trentamilacinquecento/00)**.

1.4 Il progetto proposto ha durata di 12 mesi, la cui decorrenza coinciderà con la dichiarazione di "avvio di attività", debitamente documentata, da trasmettere via pec all'indirizzo prot.dag@giustiziacert.it

1.5 Potrà essere concessa una proroga alla data di conclusione del progetto, a seguito di motivata richiesta da parte del Beneficiario. Le richieste di proroga dovranno essere trasmesse al DAG entro un congruo termine dalla scadenza del progetto, al fine di consentirne la regolare istruttoria e la valutazione ai fini dell'autorizzazione.

1.6 Il Beneficiario si impegna a realizzare gli obiettivi di cui al punto 1.1, garantendo un'equilibrata copertura territoriale, nel rispetto di tutte le prescrizioni contenute nella presente convenzione, delle disposizioni normative applicabili, anche con riguardo ai criteri specificati nei paragrafi 2 e 3 dell'invito e nel rispetto dei requisiti previsti nel paragrafo 4 del medesimo invito.

1.7 Il Beneficiario si impegna a provvedere e vigilare affinché i fondi stanziati per i destinatari-

vittime degli interventi non costituiscano forme risarcitorie e/o indennitarie per il danno subito, non si sostituiscano alle disposizioni in merito assunte dalle autorità giudiziarie né si sovrappongano ad erogazioni pubbliche comunque finalizzate a medesime esigenze assistenziali e affinché in ogni caso elargizioni a titolo di primo intervento o per copertura di interventi emergenziali non costituiscano duplicazione di analoghe forme di sostegno alla vittima.

- 1.8 Il Beneficiario si impegna al versamento, all'atto della conclusione del progetto (anche come eventualmente prorogato), delle eventuali disponibilità residue **alla Tesoreria dello Stato in conto entrate con imputazione sul capo XI – capitolo 3530 “entrate eventuali e diverse concernenti il Ministero della giustizia” – art. 3 “Recuperi, restituzioni e rimborsi vari” – IBAN IT59D0100003245348011353003** –indicando nella causale, dopo l'indicazione dell'ente versante, la dicitura “Per conto di- saldo conclusione progetto_____”.
- 1.9 Alla presente convenzione si applicano le vigenti disposizioni in materia di procedure ad evidenza pubblica¹ e, nei limiti della relativa compatibilità, le vigenti disposizioni del codice civile in materia di obbligazioni e contratti.

ART. 2 – OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ

2.1 Il Beneficiario si impegna:

- a) ad assicurare il perseguimento degli obiettivi sopra menzionati, unitamente alla corretta gestione, per quanto di competenza, degli oneri finanziari ad esso imputati o dallo stesso derivanti;
- b) a comunicare immediatamente l'eventuale mutamento del responsabile del progetto assicurando la trasmissione del relativo atto di nomina;
- c) a sottoporre ai fini della necessaria autorizzazione, le eventuali modifiche sostanziali da apportare al progetto e/o al budget di progetto ed a comunicare immediatamente ogni variazione delle modalità di esecuzione del progetto, ivi compresa ogni variazione del cronoprogramma di progetto, per la preventiva valutazione ed eventuale approvazione;
- d) a trasmettere, entro il 15[^] giorno del mese successivo a ciascun quadrimestre del progetto in corso, una relazione sul relativo andamento, tramite posta elettronica certificata;
- e) a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, la scheda di monitoraggio quadrimestrale, con particolare riferimento al rispetto del cronoprogramma e delle condizioni previste nella convenzione, utilizzando il modello all'uopo predisposto (vd. allegato);
- f) a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, un rapporto sull'impiego dei fondi ricevuti, inviando con firma digitale la documentazione giustificativa delle spese sostenute all'atto della conclusione delle attività progettuali nei tempi previsti dal crono- programma o dall'eventuale proroga concessa;
- g) a trasmettere, tramite posta elettronica certificata, una relazione finale, firmata digitalmente, sulle attività realizzate, sui risultati raggiunti e sulla regolare esecuzione di quanto previsto nel progetto;

¹ D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., D. Lgs. n. 165/2001, L. 241/90 nonché il D.lgs. n. 117/2017 recante “Codice del terzo settore”.

- h) a far accedere al controllo sull'attività finanziaria le persone delegate dal DAG;
- i) a predisporre la raccolta, la corretta conservazione e l'invio degli atti, dei documenti e delle informazioni richieste;
- j) ad utilizzare la posta elettronica certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con il DAG;
- k) ad individuare i soggetti attuatori degli interventi mediante procedure ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente (con particolare riferimento al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., al D. Lgs. n. 165/2001, alla L. 241/1990, al D.lgs. n. 117/17, ecc.) e ad assicurare che il ricorso a figure professionali esterne avvenga nel rispetto di criteri adeguatamente selettivi, predefiniti e trasparenti e che l'erogazione delle corrispondenti attività rispecchi la normativa deontologica del settore di riferimento;
- l) a gestire tutte le attività nel rispetto delle norme di Contabilità Generale dello Stato, della normativa in materia di appalti pubblici, nonché della normativa di settore;
- m) a provvedere agli adempimenti obbligatori di pubblicità e trasparenza di cui alla Legge n. 190/2012 e dal D.lgs. n. 33/2013, come modificati ed integrati dal Decreto Legislativo 97 del 25 maggio 2016 recante la "Revisione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza" e ss.mm.ii.;
- n) a rispettare le norme sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali come previsto dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016 e ss.mm.ii.;
- o) a rispettare le norme sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori;
- p) ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e ss.mm.ii.;
- q) a richiedere e comunicare tempestivamente il Codice unico di progetto-CUP, assicurando i relativi adempimenti rispetto agli obblighi di cui alla correlata disciplina normativa,
- r) a rispettare il massimale di costo orario di € 35,00 lordi per i professionisti esterni quali ad es. psicologi, operatori sociali, mediatori, consulenti legali.

ART. 3 - ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

3.1 Nell'attuazione dei singoli interventi, il Beneficiario si impegna a:

- utilizzare la Posta Elettronica Certificata, quale mezzo per le comunicazioni ufficiali con il DAG;
- gestire e realizzare le attività nel pieno rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione e da tutte le disposizioni e/o criteri ivi richiamati, a far data dalla ricezione della convenzione di finanziamento debitamente sottoscritta da tutte le parti, non assumendo impegni senza la necessaria disponibilità finanziaria di fondi.

ART. 4 –VERSAMENTO DELLE SOMME EROGATE

4.1 Le somme erogate saranno versate sul **conto di Tesoreria Unica dello Stato n. 305980 intestato**

alla Regione Valle d'Aosta e dovranno essere destinate al pagamento delle attività previste nel progetto ammesso al finanziamento.

- 4.2 L'inosservanza degli obblighi assunti dal beneficiario del finanziamento comporta la sospensione del finanziamento e, nei casi gravi, la revoca.
- 4.3 L'Amministrazione procede all'erogazione del finanziamento **in unica soluzione**, salvo l'obbligo di puntuale periodica rendicontazione gravante sul Beneficiario, nei termini di cui alla presente convenzione.

ART. 5 – SANZIONI E REVOCHE

- 5.1 Per ogni eventuale violazione degli obblighi derivanti dalla presente convenzione in capo al Beneficiario, l'Amministrazione potrà concedere un termine per consentire al Beneficiario di porre fine alla violazione ovvero all'inadempimento.
- 5.2 È fatta salva in ogni caso la facoltà dell'Amministrazione di risolvere o comminare la revoca del finanziamento in presenza di gravi inadempimenti agli obblighi assunti dal Beneficiario con la sottoscrizione della presente convenzione nonché di disporre, eventualmente, il recupero delle somme erogate. Il contributo può essere revocato, in tutto o in parte, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione e comunque nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla gravità dell'inadempimento.
- 5.3 L'Amministrazione potrà anche avvalersi, per il recupero coattivo delle somme dovute dal Beneficiario, della procedura di riscossione prevista per le entrate patrimoniali dello Stato, oltre che delle procedure ordinarie, anche giudiziali.

ART. 6 – PROTEZIONE DEI DATI E RISERVATEZZA

- 6.1 Tutti i dati contenuti nella presente convenzione, inclusa la sua esecuzione, o ad essa inerenti, dovranno essere trattati sotto la responsabilità del Beneficiario in termini conformi al vigente Decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101, contenente disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale al Regolamento UE 2016/679 del 27 aprile 2016. Tutti i dati saranno trattati dall'Amministrazione esclusivamente per le finalità connesse all'attuazione della presente convenzione.
- 6.2 Il Beneficiario potrà, su richiesta scritta, avere accesso ai propri dati personali e correggere ogni informazione incompleta o imprecisa.
- 6.3 Le parti dichiarano, ad ogni effetto di legge, che i dati personali forniti sono esatti e corrispondono al vero, esonerando l'Amministrazione da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei allo scopo tenuti.
- 6.4 Il Beneficiario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della presente convenzione.
- 6.5 L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutta la documentazione

predisposta ai fini dell'esecuzione della presente convenzione; tale obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

6.6 Il Beneficiario è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché degli eventuali terzi affidatari, degli obblighi di segretezza anzidetti.

6.7 In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione erogante ha facoltà di adottare le sanzioni previste dall'art. 5, fermo restando che il Beneficiario sarà tenuto al risarcimento dei danni che dovessero derivare all'Amministrazione medesima.

ART. 7 – CONFLITTO D'INTERESSI ED INCOMPATIBILITÀ

7.1 Il Beneficiario si impegna a prendere ogni necessaria misura per prevenire ovvero eliminare ogni rischio di conflitto di interesse o incompatibilità che possa incidere, anche indirettamente, sull'imparzialità e l'obiettività della presente convenzione (i.e. interessi economici, affinità politiche o territoriali, ragioni personali o familiari, interessi condivisi, ecc.).

7.2 Ogni situazione che costituisce o può costituire un conflitto d'interesse o una condizione di incompatibilità durante l'esecuzione delle attività deve essere immediatamente comunicata alla Amministrazione. Il Beneficiario deve procedere senza alcun indugio alla rimozione delle situazioni di conflitto. L'ente erogante si riserva il diritto di verificare che le misure adottate siano appropriate e di richiedere, se necessario, ulteriori azioni correttive. Nel caso la situazione di conflitto dovesse permanere, l'Amministrazione applicherà le sanzioni previste nel precedente art. 5.

ART. 8 – PROPRIETÀ ED USO DEI RISULTATI

8.1 La proprietà dei risultati delle azioni, inclusi i diritti di proprietà intellettuale, dei documenti e dei report legati ad esse è del Beneficiario e di ciascun soggetto intervenuto nella realizzazione del progetto per quanto di rispettiva spettanza. Posto quanto sopra, il Beneficiario, garantisce all'Amministrazione il diritto di utilizzare liberamente e gratuitamente i risultati delle azioni, i documenti e i report realizzati in attuazione del progetto, nel rispetto della normativa di settore.

ART.9 – SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ

9.1 Il Beneficiario non può sospendere la realizzazione delle attività, salvo i) il caso fortuito, ii) le ipotesi di forza maggiore, iii) gravi e comprovati motivi, prontamente comunicati.

L'Amministrazione si riserva il diritto di valutare la gravità dei motivi addotti.

9.2 L'Amministrazione si riserva, in caso di sospensione delle attività da parte del Beneficiario, la facoltà di recedere dalla presente convenzione, a norma dell'art. 10 che segue. Qualora l'Amministrazione non si avvalga della menzionata facoltà, il Beneficiario dovrà riprendere l'esecuzione del progetto come inizialmente pianificato, al venir meno delle ragioni che hanno giustificato la sospensione e ne dovrà informare immediatamente la medesima Amministrazione. In tal caso la durata del progetto potrà essere estesa, previa autorizzazione scritta dell'Amministrazione.

ART. 10 – RECESSO DELL'AMMINISTRAZIONE

10.1 L'Amministrazione può recedere unilateralmente, in qualsiasi momento, senza preavviso, dalla presente convenzione nelle seguenti ipotesi:

- a. per giusta causa. È da intendersi "giusta causa di recesso", a titolo esemplificativo e non esaustivo, ogni fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante la convenzione;
- b. in caso di sospensione ingiustificata delle attività da parte del Beneficiario.

10.2 Il Beneficiario ha diritto al versamento del contributo per la quota parte di progetto realizzato (purché correttamente ed utilmente, nel pieno rispetto degli obblighi di cui alla presente convenzione), rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

ART. 11 – RINUNCIA PARZIALE E/O TOTALE AL CONTRIBUTO

11.1 In casi giustificati e dettagliatamente motivati, il Beneficiario comunicherà all'Amministrazione la rinuncia parziale o totale al finanziamento.

11.2 Il Capo del Dipartimento valuterà la richiesta di rinuncia al contributo e verificherà che le somme vengano corrisposte dal Beneficiario nella misura corretta. In caso di mancata restituzione entro i termini previsti, saranno attivate le opportune procedure di recupero coattivo.

ART. 12 – FORO COMPETENTE

12.1 Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti in relazione alla presente convenzione, comprese quelle inerenti alla sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza esclusiva del Tribunale di Roma.

ART. 13 – ACCORDI ULTERIORI E MODIFICHE DELLA CONVENZIONE

13.1 Tutte le modifiche alla presente convenzione saranno vincolanti per le parti solo qualora siano previste in forma scritta e siano debitamente sottoscritte dalle parti.

FIRMA

Per il DAG

Il Capo del Dipartimento

Luigi Birritteri

FIRMA

Per il Beneficiario